



SALPA CONSULTING

Dottori Commercialisti - Studio Associato

CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:

*Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

*collaborano:*

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

N. 1

11 Gennaio 2021

Ai gentili clienti

Loro sedi

## Le novità fiscali della Legge di bilancio 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in data 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni che sono entrate in vigore in data 1.1.2021. Tra le principali si segnalano: i) la proroga degli interventi di recupero del patrimonio edilizio; ii) la proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”; iii) proroga degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; iv) la proroga del superbonus del 110% ed altre novità; v) la proroga del c.d. “bonus facciate”; vi) l’esonero dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili del settore turistico e dello spettacolo; vii) la proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate; viii) proroga per il 2021 e 2020 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari; ix) la riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali; x) una modifica sostanziale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali; xi) la proroga credito d’imposta per le edicole; xii) la proroga del credito d’imposta per i servizi digitali.

### Premessa

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall’1.1.2021. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.

### Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

## Osserva

### Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

#### Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020**.

## Osserva

**Dall’1.1.2021**, viene altresì **elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro** il limite massimo di spesa detraibile.

#### Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 **la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta **nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021**.

## Osserva

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, **per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%**.

#### Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità **riguardanti il superbonus del 110%** di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- ➔ la **proroga della detrazione**, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle **spese sostenute fino al 30.6.2022** (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
- ➔ la **ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti**, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
- ➔ l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- ➔ il **requisito dell’indipendenza funzionale** dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare.

## Osserva

Secondo la nuova definizione, **un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno **tre delle seguenti installazioni** o manufatti di proprietà esclusiva: **impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;**

- ➔ l'inserimento **fra gli interventi "trainanti" agevolati**, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a **prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;**
- ➔ l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli **finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- ➔ l'estensione della **detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti** agli edifici;
- ➔ la previsione di **nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013;
- ➔ l'obbligo di **posizionare presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: **"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"**.

## Osserva

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche **gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE)** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, **raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).**

È prevista la **possibilità di optare per la cessione del credito** relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle **spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%** di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

## Osserva

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle **sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.**

### Proroga del c.d. "bonus facciate"

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di **rifacimento delle facciate degli immobili** (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, **è prorogata sino al 31.12.2021.**

### Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

#### Osserva

La **detrazione IRPEF del 36%**, pertanto:

- spetta per le **spese documentate**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti **dall'1.1.2018 al 31.12.2021**;
- fino ad un ammontare complessivo delle **spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare** ad uso abitativo.

### Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, **sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi**.

L'ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un **reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro**;
- **decresce all'aumentare del reddito complessivo**, fino ad azzerarsi al previsto **livello massimo di 40.000,00 euro**;
- deve essere **rapportata al periodo di lavoro**.

#### Osserva

L'ulteriore detrazione fiscale è **riconosciuta dai sostituti d'imposta**:

- verificandone le **condizioni di spettanza**;
- ripartendola fra le **retribuzioni erogate**.

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un **soggetto che non è sostituto d'imposta** (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante **in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento**.

### Spese veterinarie - Limite di spesa

Dall'1.1.2021, è **elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie** di cui all'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

### Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021

Per l'anno 2021 **non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa**:

- ✓ agli **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi**, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- ✓ agli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli **immobili degli agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei rifugi di montagna, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi soggetti passivi **siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- ✓ agli **immobili rientranti nella categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- ✓ agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

### Riallineamento dei valori dell'avviamento

Viene prevista la **possibilità di riallineare**, con l'imposizione sostitutiva del 3%, **i valori civili e fiscali dell'avviamento** e delle altre attività immateriali iscritte nei **bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019** (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

### Regime degli Impatriati

Per i **“vecchi” lavoratori impatriati** (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la **possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni** o a carico, o per effetto dell'acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i **“nuovi” impatriati**”).

### Osserva

Il beneficio in parola è però **subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione** per il prolungamento.

### Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga **la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a **persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti** privi di stabile organizzazione in Italia **di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021**, al di fuori del regime d'impresa, **affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite**, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

## Osserva

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

- un **professionista abilitato** (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) **rediga e asseveri la perizia di stima** della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato **versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare**, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede **l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11%** sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

### Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci

Con riferimento alle **società cooperative**, **i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito** imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

## Osserva

I medesimi **sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci** e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi.

Viene **ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50%** sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.

## Osserva

Per espressa previsione normativa, **la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale** deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

**La cooperativa ha la facoltà di applicare**, previa delibera assembleare, **la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto dell'attribuzione dei ristorni a capitale**.

## Osserva

Tale facoltà **si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo** a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

### Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

È stata prevista la **riduzione al 50% dell'imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali** che svolgono attività in **determinati settori di interesse generale** (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, ecc.). Questa novità normativa **si applica ai dividendi percepiti dall'esercizio in corso all'1.1.2021** (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare).

## Osserva

Il **regime di esclusione per il 50% dal reddito dell'ente non commerciale** che viene introdotto dalla legge di bilancio 2021 **non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** di cui all'art. 47-bis co. 1 del TUIR.

Gli enti non commerciali che beneficiano dell'esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:

- ➔ **destinano l'IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale** indicate dalla norma;
- ➔ **accantonano l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile** e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

## Osserva

Le fondazioni bancarie destinano l'IRES non dovuta in **applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale** indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

### Dividendi e plusvalenze degli OICR esteri

Viene equiparato **il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)** istituiti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.

## Osserva

Con questa nuova norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

In particolare, viene previsto che **la ritenuta e l'imposta sostitutiva** (entrambe del 26%) **non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze** degli OICR di diritto estero:

- ➔ **conformi alla direttiva 2009/65/CE** (direttiva UCITS);
- ➔ **e a quelli non conformi a tale direttiva**, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

## Osserva

L'esenzione da ritenuta in commento **si applica agli utili percepiti a decorrere dall'1.1.2021** e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.

### Incentivo alle aggregazioni aziendali

Si introduce un **incentivo alle aggregazioni aziendali**, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la **trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA)**, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

### Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in **beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022** (con termine "lungo" 30.6.2023) è **previsto un nuovo credito d'imposta**. Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è **riconosciuto** (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, nella **misura del 10% del costo** (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e **nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**;
- per **gli investimenti effettuati nel 2022**, nella **misura del 6% del costo** e **nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è **riconosciuto** (solo alle imprese):

- ✓ per **gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, nella **misura del 50%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, **del 30%** per gli investimenti **tra 2,5 e 10 milioni di euro** e **del 10%** per gli investimenti **tra 10 e 20 milioni di euro**;
- ✓ per **gli investimenti effettuati nel 2022**, nella **misura del 40%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, **del 20%** per gli investimenti **tra 2,5 e 10 milioni di euro** e **del 10%** per gli investimenti **tra 10 e 20 milioni di euro**.

## Osserva

Per gli investimenti **relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016**, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella **misura del 20% del costo**;
- nel **limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro**.

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, **mediante il modello F24**;

- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in **tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno)**;
- per i soggetti con ricavi/**compensi inferiori a 5 milioni di euro** che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” **dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, spetta in **un’unica quota annuale**;
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

## Osserva

Nella fattura di acquisto dei beni **deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.**

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a **300.000,00 euro**, è richiesta una perizia asseverata.

### Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene **prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo**, in transizione ecologica, in **innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Per **le attività di ricerca e sviluppo agevolabili**, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

- in misura pari al **20% della relativa base di calcolo**;
- nel limite **massimo di 4 milioni di euro**.

Per **le attività di innovazione tecnologica**, il credito d’imposta è riconosciuto:

- ✓ in misura **pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica** o di innovazione digitale 4.0;
- ✓ nel limite massimo di **2 milioni di euro**.

Per **le attività di design e ideazione estetica**, il credito d’imposta è riconosciuto:

- in misura pari al **10% della relativa base di calcolo**;
- nel limite **massimo di 2 milioni di euro**.

## Osserva

Il credito d’imposta è **utilizzabile**:

- ✓ esclusivamente **in compensazione mediante il modello F24**;
- ✓ in **tre quote annuali di pari importo**;
- ✓ a decorrere dal **periodo d’imposta successivo** a quello di maturazione;
- ✓ **subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi** di certificazione previsti.

### Credito d'imposta per la formazione 4.0

---

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con **ampliamento dei costi ammissibili**.

### Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

---

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e **destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo**.

### Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

---

Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.

### Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi

---

Con riferimento al credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro**, viene anticipato al **30.6.2021** (in luogo del precedente 31.12.2021) **il termine per:**

- ➔ **utilizzare in compensazione** il credito nel modello F24;
- ➔ **cedere il credito**.

### Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

---

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

## Osserva

Nello specifico, **per gli anni 2021 e 2022**, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è **concesso**:

- ✓ a **imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali**;
- ✓ nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- ✓ entro il **limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno**.

### Credito d'imposta per le edicole

---

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le edicole.

### Credito d'imposta per i servizi digitali

---

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali.

## Crediti d'imposta per il cinema

---

Viene elevata **dal 30% al 40%** l'aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva

### Credito d'imposta per cuochi professionisti

---

Viene riconosciuto un **credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti** (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, **fino al 40%** delle spese sostenute per l'acquisto di **beni strumentali durevoli**, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021.

## Osserva

### Il credito d'imposta:

- ✓ è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24;
- ✓ **può essere ceduto ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

## Credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

---

**Il credito d'imposta del 40%** previsto per il sostegno del **made in Italy** viene esteso alle **reti di imprese agricole e agroalimentari**, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e l'**ampliamento di infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

## Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali

---

Viene previsto un **credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022**, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali **promosse da università pubbliche e private**, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

## Osserva

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di **100.000 euro** fino al:

- ✓ **100%** per le **piccole e medie imprese**;
- ✓ **90%** per le **medie imprese**;
- ✓ **80%** per le **grandi imprese**.

## Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua

---

Viene istituito un **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**. Possono beneficiare dell'agevolazione:

- ✓ le **persone fisiche**;
- ✓ i **sogetti esercenti attività d'impresa**, arti e professioni;
- ✓ gli **enti non commerciali**.

Il **credito spetta per le spese**:

- **sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022**;
- per l'**acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- **fino ad un ammontare complessivo non superiore**, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare** e, per gli altri soggetti, a **5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale**.

## Osserva

Il **credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese**, fermo restando il limite delle risorse stanziato. Sarà emanato uno specifico provvedimento **sulle modalità di fruizione dell'agevolazione**.

### Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici

Il **contributo a Fondo perduto per attività economiche** e commerciali nei centri storici turistici **viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi**.

### Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali

Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono **una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES)** istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, **l'imposta sul reddito (IRPEF/IRES)** derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è **ridotta del 50%** a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi, **nel rispetto delle seguenti condizioni** (pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione):

- **mantenimento dell'attività nella ZES per almeno 10 anni**;
- **conservazione dei posti di lavoro creati** nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

## Osserva

L'agevolazione spetta nel **rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti "de minimis"**.

## Ruling internazionale - Modifiche

Si interviene sulla **procedura di ruling internazionale** prevista dall'art. 31-ter del DPR 600/73. **Il periodo di efficacia dell'accordo è distinto** a seconda che si tratti di **accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali**:

- **i primi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati** e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;
- **i secondi vincolano le parti**, secondo quanto convenuto con dette autorità, **a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo** purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

In entrambi i casi, è **possibile far retroagire gli effetti ai periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento** di cui all'art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.

### Osserva

Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, **sia necessario rettificare il comportamento adottato**, il contribuente, in entrambi i casi, **provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa** ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Si prevede, nel caso di **accordi preventivi bilaterali e multilaterali**, il **pagamento di una fee**, stabilita in **funzione del fatturato della società istante**.

## Contributo all'Unione industriale biellese per il settore tessile

Viene attribuito **all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a tutela della filiera tessile e per la **programmazione di attività di progettazione**, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo **nel settore tessile**.

## Legge Sabatini

Viene previsto che il **contributo statale sia erogato in un'unica soluzione**, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

## Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi

Vengono sospesi **i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021** per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, associazioni e **società sportive professionistiche e dilettantistiche che**:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato**;

→ operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Sono sospesi i termini relativi:

- ✓ ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2021 al 28.2.2021;
- ✓ agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dall'1.1.2021 al 28.2.2021;
- ✓ ai versamenti dell'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- ✓ ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1.2021 al 28.2.2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.5.2021;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.

## Osserva

I versamenti rateali relativi al **mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.**

### Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2021 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

## Osserva

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

### Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti

La legge di bilancio 2021:

- introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:

- ✓ **l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2** (c.d. "ecotassa");
- ✓ **conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;**
- ✓ **introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.**

### Resto al sud - Estensione

---

Si estende l'agevolazione "**Resto al sud**" ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), **residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

### Bonus TV

---

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali **per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva**, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è **esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva** allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi **non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.**

### Kit digitalizzazione

---

Viene prevista la **concessione in comodato gratuito**, al ricorrere di determinate condizioni legate all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare, **di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.**

## Osserva

Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel **limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.**

### Bonus idrico

---

Alle persone fisiche residenti in Italia è **riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare**, entro il 31.12.2021, **per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria**, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, **parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.**

### Voucher per occhiali da vista

---

Si riconosce, in favore dei **membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui**, un **contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista** ovvero di lenti a contatto correttive

### Imposta di registro per acquisto di terreni

---

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l'anno 2021, **non sia dovuta l'imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l'agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l'imposta ipotecaria di 200,00 euro e l'imposta catastale dell'1%).**

### Imposta sul money transfer - Abrogazione

---

**È abrogata l'imposta sul money transfer** di cui all'art. 25-novies del DL 23.10.2018 n. 119 convertito.

### Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

---

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, **viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta".**

#### Osserva

Nel caso in cui **il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.**

**Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.**

#### Osserva

La banca dati raccoglie e ordina **le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.**

### Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

---

Il credito d'imposta **sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

→ **limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;**

→ fino al 30.4.2021.

## Osserva

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

### Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

## Osserva

Il contributo:

- è pari al **50% della riduzione del canone** (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- è riconosciuto nel **limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore**.

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la **rinegoziazione del canone di locazione** e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

## Osserva

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le **modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia** saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l'acquisto di **motoveicoli elettrici o ibridi nuovi**, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all'art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

### Buono mobilità/monopattini - Rifinanziamento

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al **60% della spesa e nei limiti di**

**500,00 euro, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.**

## Osserva

In particolare, **i nuovi fondi (100 milioni di euro per l'anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità**, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e **non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi.**

Si prevede, inoltre, che **vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate** dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

### Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una **specifico piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute**, sulla base delle **risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.**

## Osserva

Grazie a questa procedura è possibile **ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile**, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, **che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate**, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche **sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale** per le compensazioni.

### Modifiche all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax")

Sono apportate modifiche alla **disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego** (c.d. "plastic tax"), tra cui:

- **l'inclusione**, tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, **oltre al fabbricante**, del soggetto committente (vale a dire colui che intende **vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti**, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
- l'inclusione delle "preforme" **tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo**;
- **l'attenuazione del regime sanzionatorio**;
- **il differimento dell'efficacia delle disposizioni all'1.7.2021.**

### Modifiche all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche

### edulcorate (c.d. “sugar tax”)

---

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle **bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)**, al fine di:

- ✓ inserire **espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta** per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, **residente o non residente nel territorio nazionale**, per conto del quale le bevande edulcorate **sono ottenute dal fabbricante o dall’ esercente l’impianto di condizionamento**;
- ✓ attenuare **le sanzioni amministrative previste**;
- ✓ **differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta**.

### Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19

---

È introdotto **il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta** (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

- ✓ le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e **le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022**;
- ✓ le **cessioni di vaccini anti COVID-19**, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, **dal 20.12.2020 al 31.12.2022**.

### Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto

---

Viene specificato che **la nozione di “preparazioni alimentari”** di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 **deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano** anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati **in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto**.

### Osserva

Per effetto di tale disposizione, dunque, **le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10%** anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, **dovrebbe applicarsi retroattivamente**.

### Termini di registrazione delle fatture attive

---

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la **possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

### Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”

---

È prevista una **revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere** (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle **operazioni effettuate dall’1.1.2022**:

- ✓ la **comunicazione dovrà essere effettuata**, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, **già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche**;
- ✓ i **dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
- ➔ i **dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** dovranno essere trasmessi telematicamente **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

#### **Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B**

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di **fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui **dati devono essere inviati al Sistema TS** (art. 10-bis del DL 119/2018).

#### **Osserva**

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, **tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che**, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, **effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche**.

#### **Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA**

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da **parte dell’Amministrazione finanziaria**, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, **oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro** e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

#### **Osserva**

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che **intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati** devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

#### **Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica**

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante **il Sistema di Interscambio è obbligato**, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi **in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo**.

## Osserva

La disposizione in tema di solidarietà nel **versamento dell'imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020**, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, **integrazione dell'importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate**).

### Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella **disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.

## Osserva

Viene stabilito che **la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi**, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale **devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione**.

**Viene differita di 6 mesi**, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, **la possibilità**, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) **per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella **memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi**. In breve, le **irregolarità sono sanzionate** in misura pari **al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso**.

## Osserva

In caso di omessa o **tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri** oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene **irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione** (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. **La sanzione**, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, **non può essere inferiore a 500,00 euro**.

Qualora siano state **contestate nel corso di un quinquennio**, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, **compiute in giorni diversi**, è disposta la sanzione accessoria della **chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese**.

### Lotteria degli scontrini e cashback

Viene stabilito che **la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini** di cui all'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è **consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati**

**mediante strumenti di pagamento elettronici.** Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell'avvio della lotteria.

## Osserva

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "cashback" di cui all'art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 **non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.**

### Modifiche alla territorialità IVA del settore nautico

Per le **prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto**, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un'apposita dichiarazione. La dichiarazione **dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate.**

## Osserva

La nuova disciplina sarà in vigore **decorsi 60 giorni dall'approvazione del predetto modello.**

### Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in "alto mare"

Ai fini del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla navigazione in "alto mare", il cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l'effettiva navigazione in "alto mare" mediante un'apposita dichiarazione. La dichiarazione **dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate.**

## Osserva

La nuova disciplina sarà in vigore **decorsi 60 giorni dall'approvazione del predetto modello.**

### Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA

Si prevedono **le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi** realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA.

## Osserva

L'Amministrazione finanziaria **effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale** (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Qualora i **citati riscontri diano esito irregolare**, al soggetto passivo **sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## Osserva

In caso di indicazione nella **fattura elettronica del numero di protocollo** di una lettera d'intento invalidata, **il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica** recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode.**

### Agevolazioni IMU e TARI - Pensionati residenti all'estero

**A decorrere dall'anno 2021**, per i **soggetti residenti all'estero**, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto**, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso:

- ➔ **l'IMU è ridotta a metà**,
- ➔ **la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo** di cui ai co. 639 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

### Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali

È prevista **l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per quei fabbricati**, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, **in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DL 74/2012.**

## Osserva

L'esenzione spetta fino alla definitiva **ricostruzione e agibilità dei fabbricati** interessati e comunque **non oltre il 31.12.2021.**

### “Canone unico” - Soggetti passivi

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, **autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”)** che sostituisce:

- ✓ **la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);**
- ✓ **il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);**
- ✓ **l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);**
- ✓ **il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);**
- ✓ **il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285**, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.



## Osserva

I soggetti **obbligati al pagamento del “canone unico”** sono:

- **il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;**
- **i soggetti che occupano il suolo pubblico**, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

**Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.**

Cordiali saluti